

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002)⁽¹⁾

LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere *d*), *f*), *g*) e *h*), 32, comma 2, e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «gruppo»: il gruppo determinato in via generale dalla Banca d'Italia.

LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3 (*Definizioni*)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
- d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;
- f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;
- g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;
- h) «Stato membro d'origine»: lo Stato comunitario come definito dall'articolo 1, n. 6), della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

- i) «Stato d'origine»: lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;
- l) «servizi di investimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;
- m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;
- n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;
- o) «decreto n. 468/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998⁽²⁾;
- p) «decreto n. 469/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998⁽³⁾;
- q) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia;
- r) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

PARTE II ALBO

Art. 4 (Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico, sono iscritte:

- a) le SIM;
- b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;
- c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5 (Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁽⁴⁾;
- g) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11⁽⁵⁾.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;
- g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁽⁶⁾;
- h) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11⁽⁷⁾.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁽⁸⁾;
- g) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11⁽⁹⁾.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
- f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati;
- g) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;

h) gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 57 del Testo Unico⁽¹⁰⁾.

Art. 6
(Pubblicità dell'albo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una Edizione Speciale del Bollettino.

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 7
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. ... *omissis* ...⁽¹¹⁾

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8⁽¹²⁾
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema Allegato n. 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) la documentazione prevista nell'Allegato n. 2.

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera *b)* si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera *a)*, sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'Allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253⁽¹³⁾.

Art. 9 (Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 19, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società nonché quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione⁽¹⁴⁾.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 10

(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema Allegato 1, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 11

(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni⁽¹⁵⁾.

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 12 ⁽¹⁶⁾

(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti⁽¹⁷⁾.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.

Art. 13 ⁽¹⁸⁾

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti⁽¹⁹⁾.

4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omissa la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 14

(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

PARTE IV PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 15 ⁽²⁰⁾

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione⁽²¹⁾.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi d'investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 16

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema Allegato 1;

h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine⁽²²⁾.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate⁽²³⁾;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 17

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione⁽²⁴⁾.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 18

(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 15 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 16 e 17 devono essere prodotte in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 19

(Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali)

... omissis ...⁽²⁵⁾

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13 e 14⁽²⁶⁾.

PARTE V
IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 21
(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.
2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 22
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.
2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 23
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;
 - b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.
3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 18.
4. ... *omissis* ... ⁽²⁷⁾.
5. La domanda deve indicare:
 - a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema Allegato 1.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), e comma 2, 13, 14 e 18⁽²⁸⁾.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro è abrogato il Regolamento n. 10418 del 1996.

LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 25 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «servizi di investimento»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione C della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

c) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

d) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Poste Italiane s.p.a. autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia⁽²⁹⁾;

e) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;

f) «mercati di Stati appartenenti all'OCSE»: i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

g) «mercati regolamentati»: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del Testo Unico, ivi inclusi quelli iscritti nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico, e i mercati di Stati appartenenti all'OCSE.

h) "warrant": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante⁽³⁰⁾.

PARTE II

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Titolo I

Servizi di investimento e accessori

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 26

(Regole generali di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27
(*Conflitti di interessi*)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28
(*Informazioni tra gli intermediari e gli investitori*)

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono⁽³¹⁾:
 - a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
 - b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento⁽³²⁾.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito⁽³³⁾.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29
(Operazioni non adeguate)

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30
(Contratti con gli investitori)

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant⁽³⁴⁾;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari⁽³⁵⁾.

Art. 31
(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27,

28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante⁽³⁶⁾.

Capo II **Norme per la prestazione dei singoli servizi**

Sezione I **Negoziazione**

Art. 32 *(Negoziazione)*

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.
2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.
3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
 - durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
 - al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁽³⁷⁾.
5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.
6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.

Sezione II **Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione**

Art. 33 *(Ricezione e trasmissione di ordini)*

1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.
2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.
3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.
4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
 - a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;
 - b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.
5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Art. 34
(*Mediazione*)

1. Nello svolgimento del servizio di mediazione, gli intermediari autorizzati mettono in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione.
3. Gli intermediari autorizzati possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

Sezione III
Collocamento e offerta fuori sede

Art. 35
(*Collocamento di strumenti finanziari*)

1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

Art. 36
(*Offerta fuori sede*)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:
 - a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;

c) illustrare agli investitori:

- prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

- la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

d) ricevere dagli investitori:

- il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;

- i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

- disposizioni relative ai servizi offerti;

- le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

- le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2⁽³⁸⁾.

Sezione IV Gestione di portafogli

Art. 37 (Contratti con gli investitori)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

d) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

e) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità⁽³⁹⁾.

2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 38

(Caratteristiche della gestione)

1. Per caratteristiche della gestione si intendono:

- a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;
- b) la tipologia delle operazioni che l'intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari;
- c) la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;
- d) il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Art. 39 ⁽⁴⁰⁾

(Categorie di strumenti finanziari)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:

- a) titoli di debito;
- b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- d) strumenti finanziari derivati;
- e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati)

2. Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

- a) la valuta di denominazione;
- b) la negoziazione in mercati regolamentati;
- c) le aree geografiche di riferimento;
- d) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
- e) i settori industriali.

3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) con riferimento ai titoli di debito:

1. la durata media finanziaria (*duration*);
2. il merito creditizio dell'emittente (*rating*) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

b) con riferimento ai titoli rappresentativi del capitale di rischio: il grado di capitalizzazione dell'emittente;

c) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo:

1. la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria;
2. la volatilità;

d) con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e ai titoli strutturati: il risultato finanziario a scadenza (*c.d. pay-off*).

Art. 40

(Tipologia delle operazioni)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- a) le compravendite a pronti;
- b) le compravendite a termine;
- c) le vendite allo scoperto;
- d) le compravendite a premio;
- e) le operazioni di prestito titoli e di riporto;
- f) i pronti contro termine.

Art. 41

(Leva finanziaria)

1. L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità.

2. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'Allegato n. 5.

Art. 42

(Parametri oggettivi di riferimento)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l'intermediario deve indicare all'investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione.

2. Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

Art. 43
(Prestazione del servizio)

1. Gli intermediari autorizzati provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino:

- a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;
- b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi.

3. Gli intermediari autorizzati imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all'incaricato dell'esecuzione.

4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁽⁴¹⁾.

5. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti finanziari derivati e quelli oggetto delle vendite allo scoperto siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

6. Gli intermediari autorizzati possono concludere per finalità di impiego del patrimonio gestito operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; dette operazioni sono concluse con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti a vigilanza di stabilità.

7. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) dette operazioni abbiano a oggetto titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario.

Art. 44

(Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati possono inserire nei portafogli dei singoli investitori strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
2. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che l'investitore abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore almeno i seguenti elementi che devono essere riportati in premessa all'autorizzazione:
 - a) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;
 - b) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;
 - c) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per l'investitore l'operazione.
3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell'investitore.
4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1, per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore⁽⁴²⁾.
5. Il presente articolo non si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 1.
6. Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati⁽⁴³⁾.

Art. 45

(Conflitti di interessi nel servizio di gestione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto i seguenti strumenti finanziari, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo:
 - a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;
 - b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;
 - c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
 - d) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE, ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
 - e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;
 - f) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

g) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

h) azioni e altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;

i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.

2. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore per effetto delle operazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i), non possono superare il 50% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di tali operazioni, non possono superare il 25% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27. Ogni singolo strumento finanziario inserito nel portafoglio di ogni singolo investitore in base alle disposizioni del presente comma non può comunque superare il 5% del suo controvalore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, si considerano rilevanti i collocamenti conclusi o garantiti dall'intermediario o dai soggetti appartenenti al gruppo nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei portafogli degli investitori.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati di Stati appartenenti all'OCSE sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 46

(Delega dell'attività di gestione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, gli intermediari autorizzati possono conferire con apposito contratto scritto a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento deleghe gestionali.

2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede⁽⁴⁴⁾.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'investitore nel contratto;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dall'intermediario delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all'intermediario delegante e a quello delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato al delegante che consenta l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

4. Ove non specificato nel contratto e in ogni caso di successive variazioni, l'intermediario autorizzato comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso intermediario delegato.

Sezione V Concessione di finanziamenti

Art. 47

(Concessione di finanziamenti agli investitori)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

2. Configura concessione di finanziamenti l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse:

a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l'intermediario;

b) in cui l'intermediario acquisisca dall'investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lettera a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

Titolo II Servizio di gestione collettiva del risparmio

Art. 48

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;

d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;

e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.

Art. 49
(*Conflitti di interessi*)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:

a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;

b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali.

Art. 50
(*Obiettivi di investimento*)

1. Nel prospetto informativo gli obiettivi di investimento sono indicati con riferimento:

a) alle categorie di strumenti finanziari, beni e altri valori in cui il patrimonio dell'OICR è tipicamente investito e agli eventuali limiti;

b) alle tipologie di operazioni che sono tipicamente effettuate nell'investimento del patrimonio dell'OICR;

c) alle caratteristiche in termini di rischio-rendimento cui è tipicamente improntata la gestione;

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV indicano altresì un parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione dell'OICR, al quale confrontare il rendimento dell'OICR stesso.

Art. 51
(*Frequenza delle operazioni*)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dall'effettuare per conto degli OICR gestiti operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi degli OICR stessi.

Art. 52
(*Rapporti tra società di gestione del risparmio*)

1. La gestione degli OICR può essere svolta da società di gestione del risparmio diverse dalla società promotrice. A tale fine le società di gestione del risparmio interessate stipulano apposita convenzione.

2. In ogni caso, la convenzione:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) deve avere contenuto conforme agli obiettivi di investimento degli OICR con riferimento ai quali è stipulata;

c) deve essere formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dalla società che svolge la gestione che consenta alla società promotrice la puntuale amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

3. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

Art. 53
(Delega della gestione)

1. Le società di gestione del risparmio possono affidare, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, ad altre società di gestione del risparmio o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo.

2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede⁽⁴⁵⁾.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della società delegante che resta soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme agli obiettivi di investimento dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla società di gestione del risparmio delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo Unico.

Art. 54
(Prestazione del servizio)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino per ciascun OICR gestito:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV imputano gli ordini separatamente a ciascun OICR o comparto gestito prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁽⁴⁶⁾.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, 61, comma 4 e 62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2⁽⁴⁷⁾.

Art. 55
(Collocamento diretto)

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di Oicr per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lettere a), c), d) ed e), 28, commi 1, lettera a), 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione⁽⁴⁸⁾.

PARTE III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Art. 56
(Procedure interne)

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi⁽⁴⁹⁾.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:

a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;

b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari⁽⁵⁰⁾.

3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico;

4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), del Testo Unico.

5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.

6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

Art. 57
(Controllo interno)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono una apposita funzione di controllo interno.

2. La funzione di controllo interno è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità.

3. La funzione di controllo interno:

a) verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai relativi regolamenti di attuazione;

b) vigila sul rispetto delle procedure interne;

c) vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui all'articolo 58;

d) gestisce il registro dei reclami di cui all'articolo 59;

e) svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono tempestivamente annotati il servizio interessato, l'oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti.

5. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce dei risultati della propria attività al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità, il responsabile della funzione di controllo interno ne riferisce immediatamente al collegio sindacale il quale, a norma dell'articolo

8, comma 3, del Testo Unico, segnala senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate.

6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta⁽⁵¹⁾.

Art. 58

(Codice interno di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Detto codice, in linea con quanto previsto dal Testo Unico definisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori con riferimento, almeno:

a) all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;

b) alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;

c) alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;

d) al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori e promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

Art. 59

(Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:

a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;

b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;

c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;

- d) le cause del reclamo;
- e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;
- f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
- g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;
- h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
- i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, è comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta⁽⁵²⁾.

PARTE IV OBBLIGHI DI ATTESTAZIONE, RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE

Art. 60 (Attestazione degli ordini)

1. Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:

- a) il nome dell'investitore;
- b) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;
- c) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.

3. I promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea contenente gli elementi di cui al comma 1. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione di cui al comma 2.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dagli investitori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini ricevuti da società di gestione del risparmio nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione. Le medesime disposizioni si applicano agli ordini ricevuti da SICAV nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di ordini di propria emissione.

Art. 61

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all'operazione stessa in cui sono distintamente riportate le seguenti informazioni:

a) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato regolamentato in cui l'operazione è stata eseguita ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;

d) lo strumento finanziario e le quantità oggetto dell'operazione;

e) il prezzo praticato, unitario e totale;

f) se la controparte dell'investitore è costituita dall'intermediario;

g) le commissioni e le spese addebitate;

h) gli eventuali effetti fiscali;

i) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso. La presente disposizione non si applica nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento.

3. Salvo il caso di cui al comma 4, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento. Nel caso si verificano le condizioni per un riparto degli strumenti finanziari, da cui consegue una esecuzione parziale dell'ordine ricevuto, la nota deve indicare esplicitamente tali condizioni.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e disinvestimento disposte dagli investitori. La nota contiene informazioni circa la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote o azioni attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce; in caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, può essere inviata una nota riassuntiva con cadenza trimestrale o semestrale. Analoghe informazioni sono contenute nella nota concernente le operazioni di disinvestimento.

Art. 62

(Rendicontazioni periodiche)

1. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini può prevedere l'invio agli investitori, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 61, di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

2. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo

di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

3. Nella prestazione del servizio accessorio di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del Testo Unico, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. La cadenza del rendiconto e il termine massimo di invio sono definiti, in ragione del servizio di investimento prestato, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR ed i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento. Della disponibilità del prospetto periodico è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; l'avviso riporta i dati sul rendimento percentuale dell'OICR nel periodo di riferimento;

b) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, inviano al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni di OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti.

5. I dati sul rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento.

Art. 63

(Registrazione degli ordini e delle operazioni)

1. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori. Nell'ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari registrano in forma elettronica, all'atto della loro trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti per conto degli investitori. Gli intermediari registrano altresì, con le stesse modalità e negli stessi tempi, le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti.

2. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.

3. Analoghe registrazioni sono effettuate dagli intermediari per gli ordini impartiti e per le operazioni eseguite al fine di fare fronte a eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini.

4. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, investitore, controparte, promotore finanziario, dipendente, data e orario, mercato di esecuzione e servizio di investimento.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano in forma elettronica:

a) entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori, nonché entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per ogni singolo OICR o comparto, tipologia di operazione, investitore, intermediario che ha trasmesso l'ordine, promotore finanziario, data e orario;

b) all'atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, OICR o comparto gestito, controparte, dipendente, data e orario e mercato di esecuzione.

6. Le procedure devono assicurare l'immodificabilità delle registrazioni effettuate; eventuali correzioni devono essere adeguatamente evidenziate.

PARTE V AGENTI DI CAMBIO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 64 *(Agenti di cambio)*

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda l'organizzazione e le procedure interne, gli agenti di cambio, nel rispetto dei principi generali previsti nella parte III, adottano procedure che tengono conto delle attività svolte, del volume d'affari e del numero dei dipendenti e collaboratori utilizzati.

Titolo II Controllo contabile

Art. 65 *(Controllo contabile)*

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159 e 165, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e l'articolo 145 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.
2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:
 - a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di attestazione, rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;
 - b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 66 *(Conferimento e revoca dell'incarico)*

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.
2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 67 *(Comunicazioni alle Autorità di controllo)*

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 65, comma 2.

PARTE VI INTERMEDIARI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Art. 68

(Intermediari comunitari ed extracomunitari)

1. Alle succursali in Italia di imprese di investimento e di banche comunitarie ed extracomunitarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, a condizione che registrazioni analoghe siano dovute in base alla normativa emanata dalle autorità competenti dello Stato d'origine.

2. Alle imprese di investimento e alle banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia senza stabilimento di succursali non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del presente Libro e all'articolo 63.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69

(Conservazione dei registri e della documentazione)

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:

a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;

b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;

c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti.

2. I contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, ovvero in altra forma tecnica equivalente.

Art. 70

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della Parte II, Titolo II, del presente Libro, ad eccezione dell'articolo 51, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio le società di gestione del risparmio e le SICAV si adeguano alle disposizioni della Parte III e della Parte IV del presente Libro entro il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni della Parte V, Titolo II, del presente Libro entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro sono abrogati il Regolamento n. 10943 del 1997 ed il Titolo III del Regolamento n. 8850 del 1994. Sino al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Libro, le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia possono continuare ad applicare le disposizioni del Regolamento n. 10943 del 1997.

LIBRO IV PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI PRODOTTI FINANZIARI

Art. 71 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «servizi di investimento»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) «intermediari autorizzati»: le imprese di investimento, le banche e Poste Italiane s.p.a. autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio⁽⁵³⁾;

c) «soggetti abilitati»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, Poste Italiane s.p.a., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia⁽⁵⁴⁾.

Art. 72 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale⁽⁵⁵⁾.

2. Il presente Libro non si applica alla promozione e al collocamento a distanza dei prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo Unico.

3. Il presente Libro si applica anche all'attività di promozione e collocamento a distanza di cui all'articolo 73, comma 3.

4. Non costituisce promozione e collocamento a distanza quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 73 (Soggetti)

1. La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari di cui all'articolo 72 possono essere effettuati:

a) dagli intermediari autorizzati;

b) dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;

c) dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

2. I soggetti abilitati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari.

3. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni di cui all'articolo 36.

Art. 74

(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.

Art. 75

(Svolgimento)

1. Nella promozione e nel collocamento a distanza i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del Libro III.

2. Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.

3. I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Art. 76

(Promotori finanziari)

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l'investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. L'obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l'attività di cui al comma 1 sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

Art. 77

(Entrata in vigore)

1. Il presente Libro entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 78 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «decreto ministeriale»: il decreto del Ministro del tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472⁽⁵⁷⁾;
- b) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) «commissione», «commissioni»: la commissione o le commissioni territoriali di cui all'articolo 79 del presente libro;
- d) «organismo»: l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- e) «albo», l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- f) «promotore»: il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- g) «elenchi»: gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a), del Testo Unico;
- h) «soggetti abilitati»: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
- i) «gruppo»: il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.

PARTE II COMMISSIONI TERRITORIALI

Art. 79 (Istituzione e compiti)

1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzano è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali è determinata secondo quanto indicato nell'Allegato n. 7⁽⁵⁸⁾.

2. Le commissioni:

- a) svolgono l'istruttoria preordinata all'iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo; dichiarano l'improcedibilità della domanda in caso di sua incompletezza o irregolarità⁽⁵⁹⁾;
- b) ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, nonché le domande di partecipazione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;
- c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;
- d) verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;
- e) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei promotori iscritti all'albo, e ne curano l'aggiornamento;

f) collaborano con l'organismo allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali;

g) assolvono gli altri compiti ad esse affidati dalla Consob.

3. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, procedono immediatamente alla verifica di tali circostanze presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono senza indugio alla Consob.

4. Nell'esercizio dei propri compiti, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta;

c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore⁽⁶⁰⁾.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob e all'organismo previsto dall'articolo 86.

Art. 80

(Nomina dei membri e del segretario)

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno dell'associazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; uno delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle banche e degli altri soggetti abilitati che svolgono prevalentemente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento di terzi; uno del presidente della Consob, secondo la procedura di cui al comma 2. La Consob invita le associazioni a formulare le rispettive designazioni fissando un termine di trenta giorni, trascorso il quale procede autonomamente alla nomina. Il segretario della commissione è nominato dalla camera di commercio ove ha sede la commissione.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. La nomina viene disposta sentita la camera di commercio ove ha sede la commissione. La camera di commercio ove ha sede la commissione esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla designazione da parte del presidente della Consob. Trascorso tale termine, la Consob procede alla nomina del presidente.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente per il caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. La procedura di cui al comma 2 non si applica per la nomina del membro supplente del presidente.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo⁽⁶¹⁾.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa di cui all'articolo 89. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4 i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art. 81

(Cessazione e sospensione dei membri)

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 88, lettera a), la circostanza di cui all'articolo 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata⁽⁶²⁾.
2. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.
3. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 2, o che sia sospeso ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Testo Unico, ovvero nei suoi confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 196, comma 2, del Testo Unico. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo da nominare ai sensi dell'articolo 80, comma 1.
4. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.
5. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'articolo 80, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.
6. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 82

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la commissione;
 - b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;
 - c) sovrintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;
 - d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob nonché sull'osservanza delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f)⁽⁶³⁾.

Art. 83

(Commissione)

1. La commissione:
 - a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;
 - b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, nel rispetto delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f)⁽⁶⁴⁾;
 - c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce, di norma, nella sede messa a disposizione dalla locale camera di commercio, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è comunque tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta motivata che gli sia rivolta da taluno dei membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio⁽⁶⁵⁾.

4. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma precedente.

5. Per motivi di urgenza, il presidente può convocare la riunione senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 3 e 4 e può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per gli stessi motivi la commissione può, all'unanimità, deliberare nel corso della riunione di integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti.

6. La riunione si reputa comunque regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, nell'ipotesi di pari anzianità, del più anziano per età. In caso di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dal quale risultino: l'ordine del giorno; i membri presenti; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni adottate; il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

9. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Consob.

Art. 84

(Segreteria della Commissione)

1. Presso ogni commissione, l'Ufficio di Segreteria della Commissione:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l'attuazione delle delibere adottate dalla medesima;

c) svolge i compiti ad essa affidati dal Presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria è il segretario della commissione.

Art. 85

(Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni)

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo e alla Consob entro trenta giorni:

a) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 87, comma 2, lettera c)⁽⁶⁶⁾.

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data della intervenuta variazione⁽⁶⁷⁾.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

PARTE III ORGANISMO

Art. 86

(Compiti e obblighi dell'organismo)

1. L'organismo:

a) procede alle iscrizioni, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti prescritti ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati⁽⁶⁸⁾;

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'articolo 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob⁽⁶⁹⁾;

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.

5. L'interessato può chiedere alla Consob il riesame dei provvedimenti adottati dall'organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob provvede nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta⁽⁷⁰⁾.

6. Entro la fine di febbraio di ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati⁽⁷¹⁾.

7. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

8. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione⁽⁷²⁾.

PARTE IV DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 87 (Albo dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L'organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all'organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

Art. 88 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale⁽⁷³⁾.

Art. 89 (Prova valutativa)

1. Le prove valutative sono indette annualmente dalla Consob con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.

3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione⁽⁷⁴⁾.

5. L'organismo, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.

Art. 90
(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo⁽⁷⁵⁾. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

- la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

- gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

- gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negozianti abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1⁽⁷⁶⁾.

La domanda è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione⁽⁷⁷⁾:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale o dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di⁽⁷⁸⁾.

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale;

3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico⁽⁷⁹⁾.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione⁽⁸⁰⁾.

5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁽⁸¹⁾.

Art. 91 (Iscrizione all'albo)

1. L'organismo procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. L'organismo decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta⁽⁸²⁾.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione⁽⁸³⁾.

4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724⁽⁸⁴⁾.

Art. 92 (Cancellazione dall'albo)

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

- a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;
- b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a);
- c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
- d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a) e b), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'organismo medesimo:

- a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;
- b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.

7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione⁽⁸⁵⁾.

PARTE V ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 93 (Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 94 (Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:

- a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
- b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
- c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
- d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
- e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
- f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 95

(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 96

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

- a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

- b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

- a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento⁽⁸⁶⁾.

Art. 97

(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività⁽⁸⁷⁾.

PARTE VI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 98

(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

- 3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
- 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;
- 5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- 6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
- b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:
- 1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;
 - 2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;
 - 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;
 - 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;
 - 5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;
 - 6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;
 - 7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;
 - 8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;
- c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:
- 1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;
 - 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2⁽⁸⁸⁾.
3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai Capi I e VI del Regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997.
2. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'organismo e delle commissioni territoriali e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.
3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali.

note:

1. La delibera n. 11522 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla G.U. n. 165 del 17.7.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1998. La delibera n. 11745 del 9.12.1998 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12409 dell'1.3.2000 è pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 2000. La delibera n. 12498 del 20.4.2000 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000. La delibera n. 13082 del 18.4.2001 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2001. La delibera n. 13710 del 6.8.2002 è pubblicata nella G.U. n.192 del 17.8.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2002.

2. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

3. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

4. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

5. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

6. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

7. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

8. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

9. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

10. Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

11. Comma abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

12. Articolo sostituito dapprima con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.

13. Comma così sostituito con delibera n. 13710 dell'6.8.2002.

14. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

15. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

16. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.

17. Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

18. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alle successive note.

19. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
20. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.
21. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
22. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
23. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
24. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
25. Articolo abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
26. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
27. Comma abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
28. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
29. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
30. Lettera aggiunta con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
31. Periodo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
32. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
33. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
34. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
35. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
36. Articolo così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
37. Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.
38. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
39. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
40. Articolo così sostituito, a decorrere dal 1°7.2003, con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
41. Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.
42. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
43. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
44. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
45. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
46. Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.

47. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
48. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
49. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
50. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
51. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
52. Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
53. Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
54. Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
55. Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
56. Il Libro V è stato sostituito con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998.
57. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
58. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
59. Lettera così sostituita con delibera n. 13082 del 18.4.2001.
60. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
61. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
62. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
63. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
64. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
65. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
66. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
67. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
68. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e successivamente con delibera n. 13082 del 18.4.2001.
69. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
70. Comma così sostituito con delibera n. 13082 del 18.4.2001.
71. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
72. Comma aggiunto con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
73. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
74. Comma sostituito dapprima con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

75. Parte così modificata con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
76. Periodo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
77. Parte così modificata con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
78. Parte così modificata con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
79. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
80. Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
81. Comma aggiunto con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.
82. Comma così sostituito con delibera n. 13082 del 18.4.2001.
83. Comma così sostituito con delibera n. 13082 del 18.4.2001.
84. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
85. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
86. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
87. Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.
88. Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.